

REGOLAMENTO COORDINATO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto:

- visti gli articoli 11 e 29 comma 1, lettere d), i) e p) della Legge 31.12.2012 n. 247;
- visto il Regolamento per la Formazione Continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 16.07.2014 e le modifiche approvate il 30/07/2015;
- considerata la necessità di integrare il Regolamento CNF con un nuovo Regolamento del COA per la Formazione Continua, in luogo di quello vigente dal 1/7/2007;

delibera

all'adunanza del 31.07.2017 di approvare il seguente Regolamento integrativo.

Art. 1)- Domanda di accreditamento

1. La domanda di accreditamento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato A del Regolamento del CNF, così come le comunicazioni relative ad informazioni e chiarimenti eventualmente richiesti dal Consiglio dell'Ordine o dalla Commissione per l'accreditamento delle attività formative, devono essere depositate presso la Segreteria dell'Ordine e devono essere corredate dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa.

2. Nella richiesta di accreditamento devono altresì essere indicati il numero massimo di partecipanti, la data ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli. La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di un'attività unitaria, purché si svolgano nell'arco di un unico anno formativo.

3. La domanda di accreditamento di eventi "a pagamento" comporta per il soggetto organizzatore l'obbligo della corresponsione, in favore dell'Ordine, di una somma pari ad una quota di iscrizione all'evento, e comunque non inferiore ad € 100,00, da destinare al finanziamento di attività formative promosse dall'Ordine stesso.

4. L'evento, a richiesta del soggetto proponente, sarà registrato sul sistema "Riconosco", con rilevazione elettronica delle presenze a cura dell'Ordine, a condizione che l'evento si svolga all'interno del Palazzo di Giustizia.

Art. 2)- Relazione illustrativa

1. La relazione di cui all'art.1) deve contenere:

- a) l'analitica descrizione dei contenuti e degli obiettivi dell'evento formativo;
- b) l'illustrazione dell'attività svolta nel campo della formazione forense dal soggetto richiedente ovvero l'indicazione degli elementi dai quali possa desumersi l'idoneità a svolgerla.

Art. 3)- *Requisiti e criteri per l'accreditamento*

1. Per l'accreditamento delle attività di formazione continua previste dal presente regolamento i soggetti, pubblici o privati, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all'esercizio della professione di avvocato e di avere maturato esperienze nello svolgimento delle attività formative.

2. L'accreditamento delle attività formative viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati:

- a) coerenza dei temi trattati con le finalità del presente regolamento e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;
- b) tipologia (livello base, avanzato, specialistico), numero dei partecipanti e durata (mezza giornata, una giornata o più giornate);
- c) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);
- d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);
- e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell'evento, fermo restando che almeno uno di essi deve possedere la qualifica di avvocato con almeno dieci anni di iscrizione all'albo, di magistrato di pari anzianità di servizio, di professore o di ricercatore universitario di classe attinente all'argomento oggetto dell'evento;
- f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'evento da parte dei partecipanti;
- g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

3. Il soggetto organizzatore si impegna a depositare presso la Segreteria dell'Ordine, entro giorni 30 dalla conclusione dell'evento, copia delle relazioni svolte e del materiale informativo, in formato cartaceo o digitale, ove messi a disposizione dai relatori dell'evento formativo, con espressa autorizzazione alla divulgazione.

Art. 4)- *Termini*

1. La Commissione per la Formazione istituita presso il Consiglio dell'Ordine si pronuncia sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza, ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di crediti formativi sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui alla normativa, nel rispetto delle prescrizioni relative al numero minimo e

massimo dei crediti formativi attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.

2. L'istanza di accreditamento deve essere depositata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'evento.

Art. 5)- Crediti formativi

1. Per le attività di aggiornamento di cui all'art. 2, comma 2, e art. 3, commi 1 e 2 del Regolamento del CNF, sono concessi, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, crediti formativi nella seguente misura:

a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 1 a n. 3 CF;

b) per eventi della durata di un'intera giornata o più giornate da n. 2 a n. 12 crediti formativi.

2. Per le attività di formazione di cui all'art. 2, comma 3 e art. 3, comma 4, del Regolamento del CNF sono concessi, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, crediti formativi nella seguente misura:

a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 2 a n. 4 crediti formativi;

b) per eventi della durata di una intera o più giornate da n. 6 a n. 20 crediti formativi.

3. Per le altre attività di cui all'art. 12 del Regolamento del CNF:

a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 credito formativo per ogni attività, con un massimo di n. 12 crediti formativi all'anno, oltre a quanto stabilito per la partecipazione all'evento formativo;

b) per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate, il cui accreditamento rientra nella competenza del COA, da n. 1 a n. 3 crediti formativi per ciascuno scritto; in ogni caso i crediti formativi attribuiti non potranno superare un massimo di n. 12 crediti formativi all'anno;

c) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n. 10 crediti formativi all'anno;

d) per la partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari a livello locale un massimo di n. 10 crediti formativi all'anno;

e) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense in ambito locale n. 10 crediti formativi all'anno;

f) per le attività di autoaggiornamento consistenti in attività seminariali di studio, autogestite dai partecipanti e preventivamente autorizzate, un massimo di n. 10 crediti formativi all'anno;

g) per l'attività di studio e aggiornamento individuale, volta alla preparazione di relazioni o materiale didattico per attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi, n. 1 credito formativo per ciascuna, con un massimo di 10 crediti per anno; detti crediti sono cumulabili con quelli conseguiti ai sensi della lettera a);

4. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento, con un margine complessivo di tolleranza in entrata e in uscita, rispetto all'orario effettivo di inizio e termine dell'evento, di 30 minuti. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore i crediti sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'ottanta per cento dell'evento.

5. Il Consiglio, su proposta della Commissione per la Formazione, in relazione alle caratteristiche dell'evento, si riserva la possibilità di attribuire, con deliberazione motivata, un numero di crediti maggiore di quelli attribuibili ai sensi dei commi precedenti.

6. Per l'attribuzione di crediti formativi in relazione a iniziative o attività non preventivamente accreditate, l'iscritto è tenuto a sottoporre, entro 90 giorni dalla data di svolgimento dell'attività o dell'iniziativa, alla Commissione per la Formazione Continua istituita presso il Consiglio dell'Ordine apposita istanza, debitamente corredata di attestazione di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare la sussistenza dei requisiti e criteri per l'accredimento.

Art. 6) – Verifiche

1. Il Consiglio dell'Ordine, ovvero la Commissione per la Formazione istituita presso il COA, nel concedere l'accredimento, si riserva di inviare un proprio delegato per assistere all'evento e per verificare l'effettiva presenza degli iscritti.

2. Il delegato rimette alla Commissione relazione scritta. Ove la relazione evidenzia gravi irregolarità, la Commissione revoca l'accredimento con conseguente non attribuzione o revoca dei crediti previsti.

Art. 7) - Gratuita'

1. Il Consiglio dell'Ordine garantisce annualmente agli iscritti un'offerta formativa gratuita in misura significativamente superiore ai minimi obbligatori previsti dalla normativa vigente ed a tale scopo, promuove annualmente almeno 15 eventi formativi gratuiti.

2. Il Consiglio si riserva, una volta garantita come sopra ai propri iscritti la gratuità della formazione continua per il conseguimento dei crediti annuali obbligatori, di prevedere eventi "a pagamento". Per gli Iscritti di altri Ordini Forensi, il Consiglio si riserva di prevedere comunque una quota di iscrizione agli eventi.

3. Le somme derivanti da quanto previsto al comma precedente sono destinate al finanziamento di attività formative promosse dall'Ordine.

Art. 8) – Modalità di accesso e di attribuzione dei crediti formativi

1. Agli eventi formativi organizzati e promossi dal Consiglio dell'Ordine si accede attraverso la prenotazione su apposito sistema informatico, fruibile anche

da una postazione all'interno del Tribunale di Pescara. Qualora l'iscritto, dopo aver effettuato la prenotazione, non possa partecipare all'evento, la stessa deve essere dal medesimo annullata entro due giorni antecedenti l'evento stesso.

2. In caso di impedimento sopravvenuto al predetto termine, fermo restando l'obbligo di annullamento della prenotazione, l'iscritto dovrà fornire al riguardo adeguata giustificazione.

3. L'iscritto che non annulli la prenotazione e non partecipi all'evento formativo prenotato, sarà escluso dalla partecipazione ai quattro eventi successivi all'accertamento dell'assenza ingiustificata.

Art. 9)- *Autoaggiornamento*

1. L'attività di aggiornamento può essere svolta anche mediante autoaggiornamento, che consiste in attività seminariali di studio ovvero in attività preparatorie di relazioni, lezioni e conferenze, o di materiale didattico, per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

Art. 10)- *Attività seminariali di studio*

1. Gli iscritti che intendono svolgere in autonomia attività seminariali di studio nell'ambito della propria organizzazione professionale devono essere preventivamente autorizzati dalla Commissione per la Formazione istituita presso il Consiglio dell'Ordine. E' esclusa la materia obbligatoria della deontologia forense.

2. L'autorizzazione è concessa, sulla base dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, con esclusione della lett. f), a seguito di domanda da depositare presso la Segreteria dell'Ordine, corredata di relazione illustrativa contenente la descrizione del programma formativo con il dettaglio degli argomenti, la indicazione dei tempi di svolgimento e il nominativo dei partecipanti, in numero minimo di tre, con esclusione del relatore.

3. Le attività formative devono essere offerte gratuitamente a tutti i partecipanti.

4. La Commissione, anche a mezzo di proprio personale o di propri delegati, potrà verificare la regolarità dello svolgimento dell'attività e della registrazione dei partecipanti.

5. Il soggetto organizzatore di un'attività formativa svolta nell'ambito della propria organizzazione di studio e' tenuto a comunicare alla Commissione per la Formazione, entro dieci giorni dalla conclusione dell'attività, eventuali variazioni e/o modifiche intervenute rispetto all'istanza di accreditamento, relativamente al numero e al nominativo dei partecipanti.

Art. 11) *Attività di aggiornamento e formazione fruibili da terzi*

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo possono essere prese in considerazione anche le attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.
2. In caso di eventi formativi accreditati dal COA verrà riconosciuto un ulteriore credito per l'attività preparatoria e di studio, in aggiunta a quelli spettanti per lo svolgimento della relazione o conferenza, attribuiti ai sensi dell'art. 13, lettera a), Reg. CNF ed a quelli riconosciuti per la partecipazione all'evento formativo stesso, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lett. a), Reg. CNF.
3. Per gli eventi formativi non accreditati, nei quali l'iscritto abbia svolto relazioni o lezioni in materie giuridiche, la Commissione, verificata la natura dell'evento e la sua compatibilità con gli obiettivi della formazione professionale, nonché la tipologia e la durata dell'attività svolta in concreto dal richiedente, può attribuire crediti formativi anche per le attività preparatorie delle relazioni o del materiale didattico, in aggiunta a quelli spettanti per la tenuta della lezione o conferenza.
4. In tali casi non saranno attribuiti all'iscritto più di due crediti per ciascuna attività, con il massimo di 10 crediti formativi annui.

Art. 12)- *Abbonamenti*

1. L'abbonamento a riviste e banche dati in campo giuridico anche on line e' sintomatico dell'impegno di studio, di approfondimento e di aggiornamento professionale.
2. Si riconoscono fino a 3 crediti per ciascun abbonamento, anche stipulato dal Consiglio dell'Ordine in favore degli iscritti, con un limite massimo di 2 abbonamenti annui.
3. Su richiesta della Commissione, ciascun iscritto è tenuto ad esibire copia della fattura e/o ricevuta di pagamento o altro documento utile a dimostrare il contratto di abbonamento.
4. I crediti formativi di cui al secondo comma del presente articolo saranno attribuiti anche a ciascuno degli avvocati in eventuale associazione professionale nonché agli iscritti non abbonati che condividono lo studio con il titolare dell'abbonamento.

Art. 13)- *Attestato di formazione continua*

1. Su richiesta dell'iscritto il Consiglio rilascia l'attestato di formazione continua, secondo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento del CNF.

Art. 14) – *Esenzioni ed esoneri*

1. Sono esentati o esonerati dall'obbligo della formazione continua gli avvocati che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 15 del Regolamento del CNF.
2. L'esonero per anzianità di iscrizione all'albo decorre dall'anno successivo a quello di compimento dei 25 anni di iscrizione. L'esonero per età anagrafica decorre dall'anno di compimento del sessantesimo anno di età.

3. In considerazione dell'attività istituzionale svolta, le cariche di Consigliere dell'Ordine, delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, all'Organismo Congressuale Forense ed al Consiglio Giudiziario esonerano l'iscritto, per i trienni ricompresi nei periodi di copertura delle stesse, dal conseguimento dei crediti formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

Art. 15)- *Domande di esenzione ed esonero*

1. Le domande di esenzione o di esonero dallo svolgimento di attività formative per i casi previsti dall'art. 15, comma 2, del Regolamento del CNF devono essere depositate presso la Segreteria dell'Ordine unitamente alla documentazione relativa alla causa legittimante e alla durata.

L'avvocata ha diritto all'esonero totale dagli obblighi di formazione dai due mesi anteriori alla data presumibile del parto sino al compimento di un anno di età del figlio/a. L'esonero può essere anticipato rispetto alla data presumibile del parto nel caso attestato da idonea certificazione medica, di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

L'avvocata-madre o l'avvocato-padre, nel periodo intercorrente tra la nascita del figlio/a, sino al compimento del terzo anno di età, hanno diritto alla riduzione alla metà dei crediti richiesti per l'adempimento dell'obbligo formativo; dal terzo all'ottavo anno di età del figlio/a il Consiglio dell'Ordine può concedere la riduzione sino ad un terzo dei crediti in caso di comprovata necessità di prestare assistenza allo stesso.

Nel caso di genitori entrambi avvocati, tali riduzioni sono attribuite ad uno solo di essi. L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento.

All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.

Art. 16)- *Maternità*

1. L'avvocata ha diritto all'esonero totale dagli obblighi di formazione dai due mesi anteriori alla data presumibile del parto sino al compimento di un anno di età del figlio.

2. L'esonero può essere anticipato rispetto alla data presumibile del parto nel caso, attestato da idonea certificazione medica, di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

Art. 17)- *Puerperio*

1. L'avvocata-madre o l'avvocato-padre, nel periodo intercorrente dalla nascita del figlio sino al compimento del terzo anno di età, ha diritto alla riduzione alla metà dei crediti richiesti per l'adempimento dell'obbligo formativo; dal terzo

all'ottavo anno di età del figlio, in caso di comprovata necessità di prestare assistenza allo stesso, il Consiglio dell'Ordine può concedere la riduzione, sino ad un terzo, degli obblighi formativi.

Art. 18)- *Criteri di riduzione in caso di esonero in un periodo del triennio.*

1. La riduzione dei crediti formativi in caso di esonero parziale e/o totale in un periodo del triennio comporta una diminuzione dei medesimi, da calcolarsi su base triennale, dividendo per 36 (pari al numero dei mesi di un triennio) il numero dei crediti formativi del triennio di riferimento e moltiplicando l'unità mensile, così ottenuta, per il numero dei mesi di esonero.

2. Si riterrà assolto l'obbligo formativo con la maturazione del numero di crediti così determinati, indipendentemente dai minimi annui previsti nel periodo di riferimento dell'esonero.

Art. 19- *Quantificazione dei crediti obbligatori*

1. La riduzione dei crediti formativi in caso di esonero totale o parziale in un periodo del triennio comporta la corrispondente e proporzionale riduzione dei crediti da conseguire nelle materie indicate nell'art. 12, comma 4, del Reg. CNF, con arrotondamento per eccesso.

Norme transitorie e finali

Art. 20)- I crediti massimi attribuibili, a norma degli articoli precedenti, a ciascuna attività formativa devono intendersi rapportati al triennio di riferimento, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 18 e 19.

Art. 21)- I crediti conseguiti in ciascuna delle attività formative di cui agli articoli precedenti, ferma la valutazione nell'ambito del triennio formativo, si cumulano tra di loro.

Art. 22)- L'inadempimento totale o parziale dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare.

Art. 23) - Il Regolamento adottato dal C.N.F. in data 16.07.2014 e le successive modifiche sono direttamente applicabili nelle parti non specificamente disciplinate dal presente Regolamento integrativo.

Art. 24) - Il presente regolamento integrativo entrerà in vigore 1/9/2017.

Ai fini della valutazione relativa al triennio 2017-2019 per gli eventi e le attività formative svolte o comunque accreditate fino al 31/8/2017 i crediti formativi saranno attribuiti e calcolati secondo la normativa previgente.